AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

Art. 2

Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza del ricavo netto di lire 56 miliardi per l'esercizio 1969, di lire 55 miliardi per l'esercizio 1970 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972. I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo. L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1969, maggiorati degli interessi di pre-ammortamento, sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1970. Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1970 al 1972 sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dallo esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e strettamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi
Estremi	Legge 19 novembre 1968, n. 1209
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-fondo-di-dotazione-dell-ente-nazionale-idrocarburi-1209-1968/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it